

**Ai Dirigenti
Al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale
Ai Responsabili di Posizione Organizzativa
Sede**

**Oggetto: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (articoli 26 e 27 decreto legislativo n. 33/2013).
Nuova interpretazione ANAC (deliberazione n. 468 in data 16 giugno 2021).**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la deliberazione in oggetto citata, ha provveduto a fornire nuove indicazioni per la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

La deliberazione in oggetto, anche superando precedenti interpretazioni fornite in materia, distingue, ai fini della pubblicazione, gli atti con i quali vengono definiti **criteri e modalità** per la concessione degli aiuti, da un lato, dai **singoli provvedimenti di concessione**, dall'altro lato:

CRITERI E MODALITÀ' - per gli atti che fissano criteri e modalità, è stato ampliato il regime di pubblicazione, dovendo ora riguardare *“gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti [...] nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi”*, che riguardano sia *“i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati”* ma anche “le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali”.

SINGOLI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE - fermo restando l'importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, **il campo di applicazione si restringe solo a quelli che “dispongono l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari”**.

Dal punto di vista organizzativo, l'Autorità Nazionale nella deliberazione in discorso, avuto riguardo ai caratteri di novità nella stessa contenuti, ha indicato la seguente fase transitoria:

Attività da svolgere	Termine entro cui provvedere
Pubblicazione completa di tutti i dati di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 secondo la nuova interpretazione, per tutte le erogazioni concesse dopo la data di entrata in vigore della deliberazione ANAC (23 giugno 2021)	31 dicembre 2021
A regime, la pubblicazione ordinaria e tempestiva di tutte le erogazioni concesse	dal 1° gennaio 2022

Prendendo spunto dalla deliberazione ANAC che pone l'attenzione sulle necessarie misure di prevenzione da attuare in un'area come quella in argomento definita per legge “a rischio” e prevede che le Amministrazioni *“sono certamente tenute a presidiare tale area introducendo nei propri PTPCT*

misure volte a contrastare il rischio di fenomeni corruttivi”, si richiama l’attenzione dei Settori alla puntuale applicazione delle norme contenute nell’apposito regolamento interno, sia in generale, sia con riferimento al corretto riparto delle competenze tra Organi di Indirizzo e struttura gestionale, in base al quale **“Tutti gli atti gestionali relativi alla concessione dei contributi sono di competenza dirigenziale”**⁽¹⁾.

In allegato vengono resi disponibili, oltre alla deliberazione ANAC, una appendice normativa e alcune esemplificazioni/aspetti di dettaglio di interesse per le attività svolte dalla Provincia di Brescia, oltre che indicazioni operative per una corretta applicazione delle norme regolamentari.

Sull’argomento oggetto della presente Circolare è prevista l’organizzazione di specifica attività formativa, in attesa della quale è opportuno che ciascun Settore operi una valutazione, in considerazione delle novità introdotte, sulla necessità di integrare le pubblicazioni oggi esistenti con eventuali atti normativi e regolamentari di altri enti (ad es. Regione) che disciplinano la concessione di contributi e altri vantaggi da parte della Provincia di Brescia.

Nel ringraziare tutti della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina

Firmato digitalmente da: Maria Concetta Giardina
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 31/08/2021 15:35:47

Allegati:

- Appendice normativa;
- Esemplificazioni;
- Modalità operative per la concessione di contributi;
- Deliberazione ANAC n. 468/2021.

Note:

- (1) Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (dCP n. 25/2020), disposizione contenuta nell’art. 7, comma 1, relativo ai contributi. L’art. 12, comma 4, reca analoga disposizione in caso di concessione agevolata di beni.

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (articoli 26 e 27 decreto legislativo n. 33/2013).

Nuova interpretazione ANAC (deliberazione n. 468 in data 16 giugno 2021).

Appendice normativa

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 -Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

(titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'[articolo 7](#) e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati

approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 13/10/2020.

Art.16 (Trasparenza)

1. Il presente Regolamento e gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
2. Per gli aspetti attuativi di quanto previsto al comma 1, si fa rinvio alle indicazioni emanate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e a quanto previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia.

**Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (articoli 26 e 27 decreto legislativo n. 33/2013).
Nuova interpretazione ANAC (deliberazione n. 468 in data 16 giugno 2021).**

Esemplificazioni

Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 26, comma 1, d.lgs. n. 33/2013)	
D. Gli atti che fissano criteri e modalità di erogazione, da pubblicare, sono solo quelli adottati dalla Provincia di Brescia?	R. No, vanno pubblicati anche atti di altri enti che fissano criteri e modalità in base ai quali la Provincia di Brescia adotta, poi, i provvedimenti di concessione ai singoli beneficiari
D. Quali sono gli atti che fissano criteri e modalità di erogazione, non adottati dalla Provincia di Brescia, da pubblicare?	R. Leggi, regolamenti (ministeriali, regionali, ecc.), atti amministrativi generali (DM, Circolari, Deliberazioni a contenuto generale, Direttive, Avvisi, Bandi, ecc.)
D. Quali sono gli atti che fissano criteri e modalità di erogazione, adottati dalla Provincia di Brescia, da pubblicare?	R. Regolamenti, atti amministrativi generali (Circolari, Deliberazioni e Decreti a contenuto generale, Direttive, Avvisi, Bandi, ecc.)
D. Le pubblicazioni degli atti che fissano criteri e modalità di erogazione, riguardano anche la normativa di settore?	R. Sì, le pubblicazioni riguardano anche la normativa di settore e i relativi atti amministrativi generali, ove sono fissati criteri e modalità in base ai quali la Provincia di Brescia adotta, poi, i provvedimenti di concessione ai singoli beneficiari
D. Sono da pubblicarsi anche atti che fissano criteri e modalità di erogazione relativi a servizi o messa a disposizione di beni, a titolo gratuito o a tariffa agevolata?	R. Sì, sono da comprendersi nell'obbligo di pubblicazione anche atti normativi e amministrativi generali che fissano criteri e modalità per l'erogazione di servizi (con finalità sociali), o la messa a disposizione di beni, a titolo gratuito (o a tariffa agevolata), comportando gli stessi un vantaggio, anche se non direttamente e chiaramente quantificabile in termini economico-monetari
D. Dove vanno pubblicati i dati relativi agli atti che fissano criteri e modalità di erogazione?	R. I dati vanno pubblicati in <i>Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità</i> secondo le modalità previste dal PTPCT. A tale fine è necessario inviare i documenti da pubblicare all'URP (redazione@provincia.brescia.it) che provvede alla relativa pubblicazione.

Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26, comma 2 e art. 27, d.lgs. n. 33/2013)	
D. L'ambito di applicazione dell'obbligo di pubblicazione dei singoli atti di concessione coincide con quello relativo a criteri e modalità di concessione?	R. No, l'obbligo di pubblicazione dei singoli provvedimenti di concessione, ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello relativo a criteri e modalità di concessione.
D. Quali provvedimenti di concessione devono essere pubblicati?	R. Devono essere pubblicati i soli provvedimenti di concessione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari (vantaggi in denaro).
D. Vi sono esempi di vantaggi in denaro che comportano la pubblicazione dei relativi provvedimenti di concessione?	R. Costituiscono esempi di vantaggi in denaro che comportano la pubblicazione dei relativi

provvedimenti di concessione: i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti a incentivare un'attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad. esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato).
D. Quali provvedimenti di concessione non devono essere pubblicati?
R. Non devono essere pubblicati i provvedimenti di concessione riferiti a tutti i servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari
D. I provvedimenti di concessione di immobili pubblici a titolo gratuito o agevolato, devono essere pubblicati?
R. No, le concessioni di immobili pubblici, in quanto non consistono in erogazioni di denaro o di sussidi direttamente e chiaramente monetizzabili, non rientrano negli obblighi di pubblicazione in discorso
D. La pubblicazione è prevista anche nel caso il beneficiario sia un ente pubblico?
R. Sì, la normativa include negli obblighi di pubblicazione atti rivolti a persone fisiche, enti pubblici e privati
D. I provvedimenti sono da pubblicare a prescindere dall'importo del contributo concesso?
R. No, vanno pubblicati i soli atti di importo superiore a 1000 euro per beneficiario e per anno. In caso di più provvedimenti di importo ridotto durante l'anno solare, l'obbligo di pubblicazione scatta per il provvedimento che determina il superamento della soglia.
D. Come è possibile verificare il superamento della soglia in caso di più provvedimenti di importo ridotto?
R. Nel caso di provvedimento di importo ridotto (entro i 1000 euro), ai fini dell'eventuale esclusione dello stesso dalla pubblicazione è necessario che il Settore interessato effettui una ricerca nell'applicativo URBI, al fine di escludere l'esistenza – nell'anno di riferimento – di altri provvedimenti della Provincia di Brescia a favore del medesimo beneficiario, che determinino il superamento della soglia prevista (1000 euro).
D. È legittimo pubblicare anche i provvedimenti di importo inferiore ai 1000 euro, per i quali non è prevista la pubblicazione?
R. No, non essendovi, in questo caso, una idonea base giuridica a fondamento della diffusione dei dati personali, la pubblicazione può essere fatta solo anonimizzando i dati personali della persona fisica beneficiaria
D. Sono previste particolari cautele a tutela della riservatezza degli interessati?
R. Sì, la normativa prevede che si proceda ad anonimizzare i dati dei beneficiari persone fisiche, qualora dal contenuto del provvedimento di concessione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero al disagio economico-sociale dell'interessato. Si evidenzia che il programma in uso per la pubblicazione consente, in questi casi, di omettere i riferimenti al beneficiario. È evidente che analoghe cautele debbono essere osservate anche in fase di stesura dell'atto, destinato alla successiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente, e nella fase della sua pubblicazione all'albo <i>on line</i> : si vedano, in proposito, le indicazioni pubblicate in Intranet in data 3 maggio 2021
D. In caso di revoca o modificazione di un atto di concessione di vantaggi economici, occorre sostituire i dati a suo tempo pubblicati?
R. No, i dati già pubblicati non vanno sostituiti. Va invece pubblicato l'atto di revoca o di modificazione, con le stesse modalità seguite per la pubblicazione del provvedimento iniziale
D. Vanno pubblicate le ordinanze di liquidazione?
R. No, l'obbligo di pubblicazione si riferisce ai soli provvedimenti di concessione (dei quali costituisce condizione di efficacia), nulla disponendo per la successiva fase di liquidazione del contributo.
D. Dove vanno pubblicati i dati dei provvedimenti di concessione?
R. I dati vanno pubblicati in <i>Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi,</i>

vantaggi economici/Atti di concessione secondo le modalità previste dal PTPCT.
Si ricorda che la pubblicazione relativa ai provvedimenti in parola è stata automatizzata all'interno del programma URBI. Si rinvia, per gli aspetti operativi, al relativo manuale disponibile nel programma stesso oltre che sulla Intranet

Aspetti comuni

D. Gli atti da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, si differenziano dagli appalti e concessioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)?

R. Sì, gli atti da pubblicare in questa sezione non comprendono gli appalti e concessioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) i cui obblighi di pubblicazione sono invece previsti all'art. 37 (Bandi di gara e contratti) del d.lgs. n. 33/2013

D. Nel caso di procedimento che coinvolge più amministrazioni, quando la pubblicazione è di competenza della Provincia di Brescia?

R. La Provincia di Brescia è competente per la pubblicazione nei casi in cui compete alla stessa l'adozione del provvedimento di concessione

D. Sono previste modalità che semplifichino la pubblicazione, in caso di dati già pubblicati in altre parti del Sito o in siti di altre amministrazioni?

R. Sì, è prevista la possibilità di effettuare un collegamento ipertestuale (link) ad altra sezione del Sito o ad altro sito web, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la qualità delle informazioni pubblicate

D. Entro quali termini si deve provvedere alla pubblicazione degli atti?

R. La pubblicazione deve essere tempestiva. Nella Tabella 3 (*Schema dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati*) allegata al PTPCT, sono riportati, per ogni singolo obbligo, i Settori competenti e gli specifici termini entro cui provvedere alla pubblicazione.

D. Vi sono altri riferimenti ANAC da consultare ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

R. Oltre alla deliberazione n. 468 del 16 giugno 2021, si segnala la deliberazione n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016" e relativo allegato

D. Vi sono altri riferimenti interni alla Provincia di Brescia da consultare ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

R. Quali riferimenti interni alla Provincia di Brescia, si indicano: "Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati"; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), parte II (Trasparenza e Integrità) e relativa Tabella 3 (*Schema dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati*) allegata; Chiarimenti in ordine alle nuove modalità di pubblicazione degli atti amministrativi sul Sito Ufficiale dell'Ente e relativi accorgimenti tecnici nella redazione degli atti (vedi pubblicazione Intranet in data 3 maggio 2021).

Obblighi collegati

D. La deliberazione ANAC n. 468/2021, richiama altri obblighi di pubblicazione, idonei a presidiare sotto il profilo della trasparenza l'area dei contributi classificata dalla legge n. 190/2012 a rischio corruttivo?

R. Sì, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella citata deliberazione, richiama anche i seguenti ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, idonei a presidiare l'area dei contributi:

Art. 30 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*)

Art. 32 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*)

Art. 35 (*Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*)

Art. 37 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*)

MODALITÀ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

A seguito della approvazione del nuovo “Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati”, si rende necessario definire in modo puntuale le prassi operative onde non procedere con modalità incongruenti o anomale. I Dirigenti terranno conto, pertanto, di quanto segue, nella redazione delle proposte di decreto.

Analizzando le diverse modalità di intervento come descritte nel Regolamento si possono distinguere:

1) CONTRIBUTI ORDINARI

Sono erogati su domanda secondo le procedure di cui agli artt. 6 e seguenti.

I contributi vengono concessi con determinazione del dirigente sulla base degli stanziamenti ad esso assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance e secondo le procedure dettagliate nel Regolamento.

2) FINANZIAMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Sono previsti dall’art. 5 comma 7 del Regolamento che prevede: *“Con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance o con decreto del Presidente della Provincia possono essere approvate direttive per ambito di intervento ovvero indicazioni di carattere specifico relativamente al finanziamento di progetti o iniziative di particolare rilevanza per l’attuazione del programma di mandato dell’Ente, in coerenza con gli stanziamenti di Bilancio e con quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica”.*

Nel PEG-P o con decreto del Presidente, possono essere quindi approvate specifiche direttive per ambito di intervento o indicazioni di carattere specifico. Ad esempio:

- attraverso indicazioni finalizzate all’approvazione di un bando per particolari stanziamenti (es: bando per finanziamento impianti sportivi);
- attraverso indicazioni di carattere specifico per il finanziamento di progetti particolari (es. destinare una parte di uno stanziamento per finanziamenti alle scuole a finalità più specifiche quali progetti di digitalizzazione)

In tal caso il decreto del Presidente che approva la direttiva farà espresso riferimento alla particolare rilevanza del progetto o iniziativa in rapporto al programma di mandato dell’ente ed in coerenza degli stanziamenti di bilancio, nel rispetto dei seguenti presupposti:

- coerenza con le finalità istituzionali della Provincia (funzioni proprie o delegate);
- coinvolgimento della Provincia nel progetto.

Si precisa inoltre che la direttiva non è idonea ad individuare i beneficiari finali del contributo che, in base alla norma regolamentare, sono di competenza esclusiva della struttura gestionale dell’Ente.

3) CONTRIBUTI DISCIPLINATI CON SPECIFICI ACCORDI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA

Sono previsti dall’art.15 del Regolamento che ha ad oggetto “Procedura in caso di accordi o convenzioni” che dispone:

“1. Nel caso in cui l’assegnazione del contributo o altro vantaggio economico avvenga nell’ambito di un protocollo d’intesa, convenzione, accordo di programma, accordo di cui all’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, o accordo comunque denominato, l’atto che ne approva lo schema esplicita la

motivazione per la quale, nel caso concreto, l'accordo stesso viene concluso con un determinato soggetto.

2. Ai fini della liquidazione del contributo, gli accordi di cui al comma 1 prevedono idonee forme di rendicontazione delle attività finanziate, da definirsi sulla base delle norme del presente Regolamento”.

In tal caso il decreto del Presidente che approva lo schema farà espresso riferimento:

- alla coerenza con le finalità istituzionali della Provincia (funzioni proprie o delegate);
- ad uno specifico avviso (da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente di norma per 15gg) ovvero alla presenza di eventuali ragioni di esclusiva, per motivare l'individuazione dei soggetti coinvolti.